

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 26 LUGLIO 2012, N. 30484: l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune non impedisce al privato di eseguire l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, in assenza di interessi pubblici prevalenti.

«È ... infondata la questione relativa alla ineseguibilità dell'ordine di demolizione a causa della perdita di titolarità del bene in quanto acquisito al patrimonio indisponibile del Comune: tale provvedimento ablatorio non costituisce – per uniforme giurisprudenza di questa Corte – ostacolo giuridico a che il privato esegua sua sponte l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, salvo che la P.A. abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto del territorio (in termini Cass. Sez. 3^a 28.11.2007 n. 4962, P.G. in proc. Mancini Rv. 238803). ».



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Guido DE MAIO | Presidente |
| 2. Dott. Amedeo FRANCO | Consigliere |
| 3. Dott. Renato GRILLO (est.) | Consigliere |
| 4. Dott. Luca RAMACCI | Consigliere |
| 5. Dott. Elisabetta ROSI | Consigliere |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STINGA Antonio, nato a Sorrento il 22.07.1948

avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26 gennaio 2011;

udita nella udienza camerale del **21 febbraio 2012** la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza 26 gennaio 2011, il Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice della esecuzione, rigettava la istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale in data 5 giugno 2009 in esecuzione della sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Pompei – in data 15 gennaio 1997, divenuta irrevocabile il 16 giugno successivo.

Ricorre avverso il detto provvedimento il condannato STINGA Antonio deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.

Con un primo motivo rileva altresì che è stata presentata domanda di regolarizzazione per la quale era stato espresso parere favorevole da parte della competente Commissione Edilizia del Comune di Pompei e che la pratica di regolarizzazione è in atto pendente ed in procinto di essere favorevolmente esitata in tempi brevi.

Con un secondo motivo il ricorrente rileva che l'impianto serricolo realizzato era assoggettato a D.I.A. e non a permesso di costruire, sicchè l'ordine di demolizione disposto andava (e va) ritenuto illegittimo.

Con un terzo motivo il ricorrente lamenta che l'ordine di demolizione era inseguibile stante la perdita della titolarità del bene per effetto dell'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio



indisponibile del Comune, dopo che era infruttuosamente decorso il termine perentorio assegnato ad esso condannato per la demolizione.

Con un quarto motivo lamenta la illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/01 per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. nella parte in cui non prevede, a fronte di un esproprio del bene a vantaggio della p.a., un equo indennizzo in favore del titolare del bene che ne sia stato privato per effetto della acquisizione al patrimonio indisponibile.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riguardo al primo motivo (pendenza della procedura amministrativa volta alla regolarizzazione in sanatoria dell'opera abusiva realizzata e ragionevole prevedibilità dell'esito positivo), la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte è attestata nell'affermare che tali elementi non bastano a determinare automaticamente la sospensione (e/o revoca) dell'ordine di demolizione (Cass. Sez. 3[^] 26.9.2007 n. 38997, Di Somma, Rv. 237816; Cass. Sez. 3[^] 5.3.2009 n. 16686, Marano, Rv. 243463).

Solo l'esistenza di atti amministrativi (preesistenti o sopravvenuti) incompatibili con l'ordine di demolizione obbliga il giudice alla sospensione e revoca di tale ordine, rimanendo invece affidata alla sua discrezionalità la possibilità di provvedervi, nel solo caso in cui sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione in tempi rapidi di atti che siano inconciliabili con la demolizione – in termini Cass. Sez. 3[^] 17.10.2007 n. 42978, Parisi, Rv. 238145; Cass. Sez. 3[^] 24.3.2010 n. 24273, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791).

Ciò comporta che la decisione di sospendere (ed eventualmente revocare) deriva dalla valutazione concreta degli interessi potenzialmente tra loro confliggenti: quello pubblico alla rapida definizione delle situazioni giuridiche e alla riparazione del bene giuridico violato, mediante l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose; quello (privato) del condannato volto ad evitare l'irreparabilità di un pregiudizio personale in presenza di una situazione giuridica fluida (la pendenza del procedimento amministrativo o giurisdizionale) che contemperati e componga gli interessi in conflitto mediante la conformazione dell'interesse privato all'interesse pubblico (in termini Cass. Sez. 3[^] 30.9.2004, n. 43878, Cacciatore, Rv. 230308).

Essendo rimessa al giudice la valutazione prognostica dei tempi di definizione e dei possibili esiti della procedura pendente; solo laddove questa sia positiva sarà possibile procedere alla sospensione dell'ordine.

Sotto tale profilo il Tribunale ha motivato in modo esauriente e logico il suo diniego affermando la imprevedibilità dei tempi di definizione della procedura amministrativa (già pendente da quasi quindici anni) volta alla regolarizzazione in sanatoria, tenuto anche conto di alcuni dati negativi quali l'ubicazione dell'opera in zona soggetta a vincolo paesaggistico e l'assenza fino al momento dell'adozione del provvedimento impugnato di autorizzazione paesaggistica.

Peraltro, come correttamente osservato dal P.G. requirente, oltre alla data di deposito della istanza di sanatoria assai risalente nel tempo (anno 1996), va rilevato che il ricorrente non ha provato – pur incumbendogliene l'onere – di provare la propria diligenza nella sollecita definizione della procedura, né ha allegato elementi concreti tali da far ritenere definibile in tempi brevi una procedura assai risalente nel tempo.

Quanto ai rimanenti motivi, è palesemente infondata la censura di nullità del provvedimento sotto il profilo della illegittimità dell'ordine di demolizione collegato alla assoggettabilità della costruzione a semplice autorizzazione, trattandosi di motivo da far valere nel giudizio di cognizione, oggi precluso stante l'irrevocabilità della sentenza di condanna.

E' del pari infondata la questione relativa alla ineseguibilità dell'ordine di demolizione a causa della perdita di titolarità del bene in quanto acquisito al patrimonio indisponibile del Comune: tale provvedimento ablatorio non costituisce – per uniforme giurisprudenza di questa Corte – ostacolo giuridico a che il privato esegua su sponte l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, salvo che la P.A. abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto del territorio (in termini Cass. Sez. 3[^] 28.11.2007 n. 4962, P.G. in proc., Mancini, Rv. 238803).



Infine, con riguardo alla dedotta questione di legittimità costituzionale, a prescindere dal profilo della manifesta infondatezza, si tratta di questione non rilevante in questa sede in quanto del tutto estranea al *thema decidendum* proprio del giudice dell'esecuzione, anche perché l'ordine di demolizione è indipendente dalla previsione o meno di un equo indennizzo erogabile in seguito alla apprensione del bene

Il ricorso va, in conclusione, rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 21 febbraio 2012

Il Consigliere estensore

Renato Cirillo

Il Presidente
Guido De Maio

